



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	22
DATA	09/02/2026

OGGETTO:

DIFESA AVANTI AL TAR (RG N. 87/2026) CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA, AVVERSO L'ORDINANZA DEL SETTORE III DEL COMUNE DI PONSACCO N. 3/2026 DEL 9.01.26, RECANTE "ORDINANZA DI CHIUSURA PALESTRA "FIT-UP" CONDOTTA DALL'IMPRESA VENENO SRL CON SEDE IN VIA BERLINO, 6 PONSACCO" - AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO ALL'AVVOCATO LUIGI BIMBI ED IMPEGNO DI SPESA - CIG BA41208DD8.

IL RESPONSABILE 3° SETTORE

Visto il ricorso promosso davanti al TAR Toscana per l'annullamento dell'ordinanza n. 3/2026 del Comunale di Ponsacco, avente ad oggetto "*Ordinanza di chiusura palestra Fit-Up condotta dall'impresa Veneno Srl con sede in Via Berlino, 6 Ponsacco*", pervenuto agli atti del Comune di Ponsacco con prot. n. 805 del 14.01.26;

Premesso che questo Ente è stato convocato avanti al TAR Toscana n.87/2026, avverso l'ordinanza 3/2026 recante "*Ordinanza di chiusura palestra Fit-Up condotta dall'impresa Veneno Srl con sede in Via Berlino, 6 Ponsacco*, e pertanto, si è reso necessario costituirsi a tutela delle ragioni dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che il Dott. Gabriele Gasperini, Sindaco *pro tempore* del Comune di Ponsacco (PI), ha provveduto a conferire mandato di procura alle liti all'Avv. Luigi Bimbi del Foro di Pisa, ai fini della rappresentanza e della difesa del Comune di Ponsacco avverso il ricorso n 87/2026 avanti al Tribunale Amministrativo Regionale;

Ritenuto pertanto di dover affidare incarico professionale all'Avv. Luigi Bimbi (P.IVA 01212480501) con studio in Pisa via Palestro, 25 per l'attività difensiva del Comune di Ponsacco da prestare avanti al TAR nell'appello per l'annullamento dell'ordinanza n. 3/2026;

Vista la recente Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) definitiva sia per la chiarezza dei contenuti, sia perché le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni laddove è specificato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa

appaltistica generale – ai sensi dell’art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell’articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza“. All’intuitu personae la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato. E alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell’incarico;

Vista la sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, 8 giugno 2021, n. 509 che tra l’altro sancisce la legittimità degli affidamenti di incarichi legali effettuati, sotto il triplice profilo della non necessità di una procedura concorrenziale per affidarli, del rispetto, comunque, nell’affidamento dei criteri di trasparenza ed economicità e dell’inesistenza di personale interno all’ente idoneo a svolgere gli stessi;

Dato atto che questo Ente non dispone di avvocatura civica interna né di adeguate figure professionali idonee ad assicurare la difesa delle posizioni giuridiche dello stesso e pertanto si rende necessario affidare l’incarico ad un professionista esterno;

Preso atto del preventivo presentato dall’Avv. Luigi Bimbi, che prevede, per tale attività, un compenso pari ad € **3.806,40 (euro tremilaottocentosei/40)** comprensivo di spese professionali, oneri previdenziali e IVA e ritenuto, lo stesso, congruo in quanto inferiore rispetto a quanto previsto dal DM 55/2014 per le cause con valore indeterminabile (**All.1 – parte integrante del presente atto**);

Visto il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti - sezione regionale di Controllo per la Campania - che ha statuito che, nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell’individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l’Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall’assunzione dell’impegno di spesa va acquisita dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall’espletamento dell’incarico, al fine di predisporre un’adeguata copertura finanziaria;

Considerato che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Veneto, con la deliberazione n. 375/PAR/2016 ha evidenziato come la richiesta di esplicitazione dei valori economici da parte dei professionisti incaricati di difendere l’ente sia adempimento ineludibile e che la necessità di un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, oltre a essere oggetto di specifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le tariffe professionali (l’articolo 9 del DL 1/2012 convertito dalla legge 27/2012) e che attualmente disciplina i compensi degli avvocati, viene espressamente contemplata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011);

Dato atto che in applicazione della nuova contabilità armonizzata il legale incaricato è tenuto ogni anno a confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del quale è stato preso l’impegno originario al fine di consentire l’eventuale reimputazione in esercizio successivo o a quello nel quale l’obbligazione viene a scadenza e a comunicare la sussistenza di passività potenziali per l’ente in ragione dell’andamento del contenzioso;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D.lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.lgs. n. 126/2014;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense in data 03/02/2026 con protocollo n. 2516 (**agli atti d'ufficio**);

Visto il documento di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 L 136/2010 e ss.mm.ii. depositato dall'avv. Luigi Bimbi (**agli atti d'ufficio**);

Dato atto che alla spesa viene fatto fronte con le disponibilità di cui al Cap. 200/000 "Spese per liti ed atti a difesa ragioni del Comune" Bilancio corrente;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90 per l'affidamento in oggetto è l'Arch. Andrea Tognoni, Responsabile del Settore III;

Di dare atto che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: PGWVQH;

Di dare atto che il codice identificativo gara (CIG), attribuito al presente affidamento, è il seguente: BA41208DD8;

Vista la delibera di C.C. n. 62 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la prima nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026/2028;

Vista la delibera di C.C. n. 65 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028;

Vista la deliberazione di G.C. n. 4 del 13/01/2026 che approva il P.E.G. 2026/2028;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- L'art. 107 del D.lgs. 267/2000, che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- La Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314,

- Il D.lgs. n. 104/2010 “Codice processuale amministrativo”;
- L’art.3 della L.136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il D.lgs.n.50/2016;
- Il D.lgs.n.36/2023;
- Lo Statuto del Comune di Ponsacco;
- Il Decreto del Sindaco n.66/2023 con il quale si conferisce all’ Arch. Andrea Tognoni la responsabilità del Settore III Urbanistica-Edilizia privata- Ambiente-Cimiteri e Suap a decorrere dal 16.06.2023;

D E T E R M I N A

1. **Di richiamare** le premesse quali parti integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di affidare** all’ Avv. Luigi Bimbi (P.IVA 01212480501) con studio in Pisa via Palestro, 25, l’incarico per l’attività difensiva del Comune di Ponsacco da prestare avanti al TAR Toscana n.87/2026, come richiamato in premessa;
3. **Di approvare** il preventivo presentato dall’avv. Luigi Bimbi, che prevede, per tale attività, un compenso pari ad € **3.806,40 (euro tremilaottocentesei/40))** comprensivo di spese professionali, oneri previdenziali e IVA (**All.1 – parte integrante del presente atto**);
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento assume anche valenza di determinazione a contrarre di cui all’art. 17, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023, e dell’art. 192 del D.Lgs.n.267/2000;
5. **Di imputare** la spesa complessiva di € **3.806,40 (euro tremilaottocentesei/40)** comprensiva di spese professionali, oneri previdenziali e IVA, così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	2	1	3	200/000	3.806,40	2026

6. **Di dare atto che** l’obbligazione diverrà esigibile entro 31.12.2026;
7. **Di dare atto** di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL;
8. **Di dare atto altresì**, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e dall’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile 3° Settore
ANDREA TOGNONI / Intesi Group S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 3° Settore
ANDREA TOGNONI / Intesi Group S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMP/ACC	IMPORTO
2026	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	01021.03.000200000	257	3.806,40

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.